COMUNE DI LAVIANO
Medaglia d'Oro al Merito Civile
Provincia di Salerno

REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA
DEL VOLONTARIATO CIVICO COMUNALE

Il Comune di Laviano riconosce e valorizza il ruolo del volontariato quale forma di solidarietà sociale e partecipazione al bene comune.

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 02-10-2026

Art. 1 – Definizione di Volontariato Civico

1. Il volontariato civico, così come disciplinato dal presente regolamento, viene definito come quell'insieme di attività prestate dai singoli cittadini esclusivamente senza scopi di lucro, per i soli fini di solidarietà, coesione sociale ed impegno civile.
2. Ai fini di una migliore individuazione delle caratteristiche dell'attività volontaria, si richiama la nozione di volontario contenuta nell'articolo 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante Codice del Terzo settore, secondo cui il volontario è la persona che, per sua libera scelta, svolge in favore della comunità e del bene comune, anche per il tramite di un ente del terzo settore, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
3. Il volontariato civico integra, ma non sostituisce nemmeno in ipotesi di posti di lavoro vacanti, i servizi offerti dalla rete del terzo settore e quelli già svolti dall'Amministrazione.
4. I volontari collaborano con il Comune per arricchire la qualità dei servizi esistenti o per sperimentare con l'originalità del loro apporto forme di intervento innovative.
5. L'Amministrazione persegue una duplice finalità:
 - favorire la convivenza civile, la partecipazione e la coesione sociale nel paese, valorizzando il contributo volontario dei cittadini e dei vari attori sociali presenti sul territorio per la tutela e la promozione del benessere della città; in tale ottica, l'individuazione degli ambiti di attività e delle modalità realizzative porranno un'attenzione particolare agli aspetti che possano favorire la relazione fra le più varie componenti del tessuto sociale e la concreta partecipazione alla vita della comunità;
 - integrare, migliorare e qualificare i propri servizi resi ai cittadini attraverso l'apporto degli stessi.
6. Le attività di volontariato disciplinate dal presente Regolamento non hanno carattere sostitutivo di strutture o servizi di competenza del Comune o di mansioni proprie del personale dipendente del Comune.
7. Le attività di volontariato civico possono essere svolte anche con carattere di continuità fermo restando il carattere libero, spontaneo e gratuito della partecipazione e l'assenza di qualsiasi obbligo di prestazione lavorativa nei confronti dell'Amministrazione Comunale.
8. Lo svolgimento delle attività di volontariato civico non determina in alcun modo l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato, autonomo o di collaborazione con il

Comune, né dà luogo ad alcun diritto all'assunzione o alla stabilizzazione presso l'Amministrazione.

Art. 2 – Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento istituisce l'Albo Comunale dei Volontari Civici.
2. Il presente regolamento disciplina l'utilizzo istituzionale dell'attività di volontariato - di seguito definita Volontariato Civico - e norma esclusivamente quanto concerne l'Albo Comunale dei Volontari Civici.
3. L'attività di volontariato svolta all'interno di enti del terzo settore resta disciplinata dalle vigenti norme di legge e/o dagli statuti delle singole organizzazioni.

Art. 3 – Valorizzazione del Volontariato

1. Il Comune di Laviano riconosce il volontariato come forma di partecipazione, di integrazione e solidarietà civile, pertanto, si propone di promuovere, facilitare e incentivare il contributo anche dei singoli cittadini come volontari per migliorare la qualità della vita della comunità.

Art. 4 – Ambito d'intervento

1. Il Volontariato Civico può riguardare diverse attività di pubblico interesse svolte in collaborazione con l'Amministrazione Comunale, salva la verifica dei requisiti/titoli/abilitazioni necessarie.

Gli ambiti d'intervento del volontariato civico sono i seguenti:

a) socioassistenziale e socioeducativo;
b) tutela e valorizzazione dell'ambiente;
c) valorizzazione del territorio comunale;
d) cura degli spazi verdi comunali;
e) pulizia e decoro urbano;
f) cura, manutenzione e sorveglianza di spazi, aree e strutture comunali;
g) sicurezza e vivibilità del territorio;
h) cultura, socialità e tempo libero;
i) sport, turismo e promozione del territorio;
j) settore della comunicazione.

2. Tale elenco è meramente esemplificativo e non esaustivo dei settori di attività. Pertanto, è fatta salva la possibilità di attribuire ai volontari lo svolgimento di ulteriori attività non

ricomprese nel suddetto elenco ovvero di variare la tipologia dei servizi sulla base di eventuali esigenze.

Art. 5 – Requisiti del Volontario

1.I cittadini che intendono svolgere attività di volontariato civico devono possedere i seguenti requisiti:

a) avere un'età non inferiore ai 16 anni (v. art. 5-bis);
b) possedere la cittadinanza italiana, di uno Stato membro dell'Unione europea o, per i cittadini di Paesi terzi, essere regolarmente soggiornanti in Italia;
c) non trovarsi in situazioni che, ai sensi della normativa vigente, comportino l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione o l'interdizione dai pubblici uffici, ovvero, in relazione alla specifica attività da svolgere, in situazioni ostative previste dalla legge;
d) possedere, in relazione alla specifica attività, le capacità e le condizioni necessarie per lo svolgimento della stessa, fermo restando che, ove previsto dalla normativa vigente o richiesto dalla natura dell'attività, potranno essere acquisiti specifici requisiti o attestazioni di idoneità.

2. Per determinate attività, che richiedono particolari competenze, attitudini o predisposizioni, l'Ente si riserva di chiedere ulteriori specifici requisiti.

Art. 5-bis – Partecipazione dei minori

1. I soggetti che abbiano compiuto 16 anni possono presentare domanda di iscrizione all'Albo comunale dei volontari civici.
2. Per i volontari di età compresa tra 16 e 18 anni, la domanda deve essere corredata dal consenso scritto di entrambi i genitori o di chi esercita la responsabilità genitoriale**,** secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
3. In caso di esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale, il consenso è reso dal genitore che la esercita.

Art. 6 – Presentazione della domanda di iscrizione all'Albo

1. I cittadini che intendono svolgere servizi di Volontariato Civico devono essere iscritti all'Albo comunale dei Volontari Civici.
2. Sono iscrivibili all'Albo tutti i cittadini in possesso dei requisiti di cui agli artt. 5 e 5-bis.

3. La domanda per l'iscrizione all'Albo, presentabile in qualunque periodo dell'anno, può essere presentata a mano presso il Protocollo comunale, ovvero trasmessa per via telematica alla PEC istituzionale del Comune, utilizzando l'apposito modulo ritirabile presso gli uffici comunali o scaricabile dal sito internet del Comune di Laviano.

4. Nella domanda devono essere indicati:

a) le generalità e la residenza del volontario
b) le attività alle quali il volontario desidera partecipare
c) idoneità alle attività per le quali il volontario desidera partecipare
d) l'eventuale possesso di patente di guida
e) i titoli di studio/attestati
f) l'accettazione del presente regolamento in ogni sua parte
g) i recapiti telefonici e di posta elettronica del volontario.

5. Alla domanda va allegata anche una copia del proprio documento d'identità e per cittadini non comunitari una copia del proprio permesso di soggiorno. Ove richiesto dalla specifica attività, è altresì allegata la documentazione comprovante il possesso della patente di guida, delle qualificazioni o delle abilitazioni necessarie.

6. Previa verifica dei requisiti, l'ufficio competente provvede all'iscrizione all'Albo e comunica all'interessato l'avvenuta iscrizione. Prima dell'avvio dell'attività, il Comune verifica l'operatività della copertura assicurativa prevista dall'art. 11.

Art. 6-bis – Cancellazione dall'Albo

1. La cancellazione dall'Albo viene disposta dal Responsabile al verificarsi di una delle seguenti ipotesi:

- per rinuncia espressa del volontario: il volontario, in qualsiasi momento, può ritirare o sospendere la propria disponibilità a proseguire l'esperienza di volontariato, dandone tempestiva comunicazione al responsabile del servizio comunale competente;
- per accertata inidoneità del volontario o sopravvenuta mancanza delle condizioni di cui ai precedenti commi;
- per accertato e comprovato inadempimento da parte del volontario nello svolgimento delle attività al medesimo assegnate, senza che il volontario possa vantare pretese verso l'Amministrazione Comunale.

2. Nei casi di cancellazione d'ufficio per cause diverse dalla rinuncia dell'interessato, il

Responsabile comunica preventivamente al volontario i motivi che possono determinare la cancellazione, assegnando un termine non inferiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali osservazioni, salvo i casi di particolare urgenza o di necessità di immediata cessazione dell'attività.

Art. 7 – Svolgimento dell'attività

1. In riferimento all'ambito di attività prescelto è data possibilità all'Ente di individuare un tutor fra gli amministratori al fine di coordinare lo svolgimento dell'attività di volontariato civico.
2. L'attività può essere svolta sia individualmente che all'interno di gruppi di lavoro nei quali può essere eventualmente individuato un referente.
3. Il tutor coordinatore deve:
 - accertare che i volontari inseriti nelle attività siano in possesso delle necessarie cognizioni tecniche e pratiche;
 - vigilare sullo svolgimento delle attività, avendo cura di verificare che i volontari rispettino i diritti, e la dignità degli eventuali utenti e/o fruitori delle attività stesse e che queste ultime vengano svolte con modalità tecnicamente corrette e nel rispetto delle normative specifiche.

Art. 7-bis – Assegnazione delle attività

1. L'iscrizione all'Albo non attribuisce al volontario alcun diritto all'assegnazione di attività e non comporta l'instaurazione di alcun rapporto di lavoro con il Comune.
2. Le attività sono individuate dall'Amministrazione in relazione alle esigenze dell'Ente e alle disponibilità manifestate dai volontari.
3. Nell'assegnazione sono individuati, ove necessario, l'attività da svolgere, il periodo e le modalità di svolgimento, il referente comunale e le eventuali prescrizioni in materia di sicurezza e riservatezza.

Art. 8 – Obblighi del Volontario

1. I singoli volontari garantiscono:
 - il rispetto della libertà, della dignità, convinzioni religiose, ed opinioni politiche di ogni persona;
 - un comportamento corretto, decoroso, discreto garantendo la riservatezza;

- il rispetto degli scopi e delle metodologie dell'attività comunale;
- la tempestiva informazione di qualsiasi criticità eventualmente emersa nel corso della propria attività, evitando di assumere decisioni non previamente concordate;
- la tempestiva comunicazione di eventuali assenze, senza obbligo di motivazione o giustificazione;

2. Il volontario civico è tenuto alla discrezione ed al rispetto della dignità della funzione cui è assegnato; non deve in alcun modo ostacolare il normale svolgimento delle attività dei dipendenti comunali; deve esplicare le mansioni attribuitegli in modo corretto, nel rispetto delle normative e della riservatezza, il volontario non può svolgere attività che sono espressamente vietate dalla legge oppure che la legge riserva in modo esclusivo ad altri settori pubblici.
3. Il volontario svolge l'attività secondo le modalità e i tempi preventivamente concordati con il Comune, nel rispetto del carattere libero, spontaneo e gratuito dell'attività, fermo restando il diritto di interrompere in qualsiasi momento la propria disponibilità, dandone tempestiva comunicazione al referente comunale.

Art. 9 – Distintivo di riconoscimento

1. I volontari sono dotati di apposito cartellino nominativo di riconoscimento rilasciato dal Comune di Laviano. Il cartellino identificativo personale deve esser portato in modo ben visibile durante lo svolgimento dell'attività assegnata.
2. È ammessa altresì la dotazione di altri simboli di riconoscimento.

ART. 10 – Mezzi e attrezzature

1. Al volontario civico potranno essere assegnati mezzi, strumenti e dotazioni del Comune per il tempo strettamente necessario all'espletamento del compito conferito, compresi i dispositivi individuali di sicurezza, se necessari secondo la vigente normativa di riferimento.
2. In caso di utilizzo da parte del volontario civico di un autoveicolo comunale:
 a) è a carico dell'Amministrazione Comunale tutto quanto concerne la manutenzione ordinaria e straordinaria, la revisione periodica di legge, l'assicurazione, la fornitura del carburante e ogni altra spesa riguardante la tenuta in strada del veicolo stesso;
 b) è compito del volontario civico il mantenimento della propria idoneità alla conduzione del veicolo assegnato, attraverso i puntuali adempimenti di legge per

il mantenimento della validità della patente di guida; in caso di perdita, temporanea o definitiva dell'autorizzazione alla conduzione del veicolo, darne immediata comunicazione.

3. Le attrezzature e i veicoli vengono assegnati e riconsegnati nei modi e nei termini previsti dal progetto o di volta in volta stabiliti a seconda dei casi specifici.

4. Il volontario civico è tenuto al corretto uso e custodia delle attrezzature e dei veicoli assegnati.

Art. 11 – Assicurazioni

1. I cittadini che svolgono l'attività di volontariato civico sono assicurati a cura e spese dell'Amministrazione comunale per la responsabilità civile verso terzi connessa allo svolgimento dell'attività, nonché per gli infortuni che gli stessi dovessero subire durante lo svolgimento delle attività di cui al presente regolamento, in conformità alle previsioni di legge.

2. Il Comune provvede, prima dell'avvio dell'attività, alla copertura assicurativa dei volontari contro gli infortuni e per la responsabilità civile verso terzi, secondo le condizioni e i massimali delle polizze stipulate dall'Ente.

3. Resta ferma la responsabilità del volontario secondo le disposizioni di legge per i danni cagionati a persone o cose nello svolgimento dell'attività.

4. Il Comune assicura, per quanto applicabile in relazione alle specifiche attività svolte, il rispetto della normativa vigente in materia di salute e sicurezza, fornendo ai volontari le necessarie informazioni sui rischi connessi alle attività e, ove necessario, i dispositivi di protezione e le istruzioni operative.

Art. 12 – Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa riferimento alla normativa vigente.
2. Il presente regolamento entra in vigore al momento della sua esecutività.
3. Dalla data di entrata in vigore cessa di avere efficacia ogni altra disposizione in materia precedentemente approvata ed in contrasto con quanto disposto dal presente Regolamento